



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 37/10 DEL 1.8.2017

Oggetto: Individuazione della funzione del Distinct Body, per la valutazione ex ante sugli aiuti di Stato, nel Servizio Rapporti internazionali della Direzione generale della Presidenza.

Il Presidente, con la nota n. 2846 del 2017, rammenta l'importanza di una corretta applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, recentemente riformata attraverso un processo di modernizzazione avviato nel 2012 e tuttora in corso.

Il Presidente evidenzia che la principale base normativa per la disciplina della materia sono gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che definiscono le condizioni per la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

In particolare, ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del TFUE "sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve pertanto rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti: risorse statali; vantaggio economico selettivo; distorsione della concorrenza; incidenza sugli scambi tra Stati membri.

La sussistenza dei quattro requisiti che qualificano una misura come aiuto di Stato comporta l'obbligo di notificare la misura alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE.

La notifica comporta un esame da parte della Commissione, volto a stabilire la presenza di aiuto di Stato e la compatibilità della misura con il mercato interno.

Qualora nutra dubbi sulla compatibilità con il mercato interno di una misura notificata ai sensi dell'articolo 2 del Reg. n. 2015/1589, la Commissione può adottare una decisione di apertura di un'indagine formale, ai sensi dell'art. 108, par. 2, TFUE.

L'indagine si conclude con una decisione, con la quale la Commissione europea può approvare la misura, dichiarando che non costituisce aiuto di Stato ovvero costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, oppure può dichiarare che la misura costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ordinarne il recupero presso il beneficiario ("decisione di recupero").



Il Presidente riferisce che nei confronti dell'Italia risultano aperti, a gennaio 2017, 12 casi di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili con decisione della Commissione europea.

La problematica degli aiuti di Stato illegali e incompatibili coinvolge direttamente la Regione Sardegna per i seguenti 4 casi:

- aiuti di Stato in favore di Saremar (decisione di recupero del 22 gennaio 2014);
- aiuti di Stato a favore della Nuova Mineraria Silius SpA (decisione di recupero del 21 febbraio 2007);
- compensazioni agli aeroporti sardi per obbligazioni di servizio pubblico - recupero aiuti di Stato concessi a favore di Compagnie aeree (decisione di recupero del 29 luglio 2016);
- legge regionale n. 9/1998 aiuti di Stato a favore dell'industria alberghiera (decisione di recupero del 2 luglio 2008), il caso che attraversa la fase più grave in quanto la Commissione europea, a causa del mancato recupero, ha minacciato di depositare il secondo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ex art. 260, par. 2, del TFUE, con la richiesta di comminare all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie.

Il Presidente ricorda inoltre che, nell'ambito del processo di modernizzazione sopra citato, il 19 luglio 2016 è stata pubblicata la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato, che chiarisce, sulla base della giurisprudenza rilevante e delle decisioni della Commissione europea sui casi specifici, la portata dei requisiti e la loro corretta interpretazione.

Il Presidente prosegue informando che il 3 giugno 2016 la Commissione europea e l'Italia hanno sottoscritto il Common Understanding (CU) in materia di aiuti di Stato, un accordo che intende rafforzare il partenariato tra l'Italia e la Commissione europea, da un lato, e tra le amministrazioni nazionali e regionali a tutti i livelli, dall'altro.

Gli obiettivi principali del CU sono quelli di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme, rispettare e contenere i tempi procedurali. Tali obiettivi possono essere perseguiti attraverso il miglioramento della governance ed il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e regionali nell'esercizio delle proprie competenze in materia di aiuti di Stato.

Tra le altre disposizioni, il CU, all'articolo 3.1, prevede l'individuazione, nell'ambito delle amministrazioni centrali e regionali, del cosiddetto "Distinct Body", ovvero una struttura tecnica con la finalità di assicurare la valutazione ex ante degli atti che possono configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del TFUE.

La funzione principale del Distinct Body è quella di esaminare la presenza di profili di aiuti di Stato delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica, al fine di evitare, in caso di mancata notifica, l'insorgere di indagini formali



aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per misure di aiuto illegali, che se concluse con una decisione negativa comportano l'ordine di recupero integrale delle somme erogate ai beneficiari.

In particolare, il CU attribuisce al Distinct Body le seguenti funzioni di supporto, consultive e di valutazione ex ante:

1. Funzione di valutazione ex ante degli atti che possono presentare profili di aiuti di Stato: fornire supporto, sotto forma di pareri facoltativi e non vincolanti, sulla possibile natura di aiuto di Stato delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate) a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.

In caso di dubbio sulla presenza di un aiuto di Stato gli uffici, in fase di preparazione della misura, richiedono il parere del Distinct Body a livello appropriato.

Il Distinct Body, su richiesta degli uffici, effettua una preliminare valutazione sulla possibilità che la misura da predisporre costituisca o meno aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del TFUE.

Il parere del Distinct Body è finalizzato a ridurre il rischio che la misura da adottare sia viziata da illegalità;

2. Funzione di supporto sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno: nel caso in cui la misura costituisca aiuto di Stato e si proceda pertanto alla predisposizione di una notifica della stessa alla Commissione europea, fornire supporto, sotto forma di pareri facoltativi e non vincolanti, sull'individuazione della base giuridica europea idonea a garantire che la misura in questione sia considerata compatibile con la normativa europea.

In questo caso, il parere del Distinct Body è finalizzato a ridurre il rischio che la misura da adottare sia viziata da incompatibilità;

3. Funzione di verifica della completezza della notifica: in caso di notifica di una misura alla Commissione europea, verificare la completezza della notifica e la correttezza della compilazione del formulario di notifica nel sistema SANI2.

Il Presidente informa altresì che la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, modificata dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016", attribuisce al Dipartimento politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPE) un ruolo di coordinamento generale in materia di aiuti di Stato.

Il DPE è l'organismo sottoscrittore del CU con la Commissione europea ed è il coordinatore e il responsabile per la sua corretta attuazione.



Nell'ambito di tale ruolo, il 15 febbraio 2017 il DPE è pervenuto all'adozione del documento "Common Understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia. Indicazioni per l'attuazione", che deriva da una serie di interlocuzioni con le Amministrazioni coinvolte ed è stato diffuso a tutte le amministrazioni centrali e regionali.

La finalità del documento è quella di fornire indicazioni rispetto all'attuazione delle misure di maggior rilievo del CU.

Per quanto riguarda l'individuazione del Distinct Body, il DPE chiarisce che è da intendersi quale unità organizzativa chiaramente individuata all'interno dell'amministrazione e distinta dagli uffici che predispongono la misura oggetto di valutazione.

Pur lasciando una certa flessibilità, in base alla quale ciascuna amministrazione individuerà il Distinct Body tenendo conto della propria organizzazione, dei settori di competenza, nonché del volume di attività relativa agli aiuti di Stato, il DPE individua tuttavia alcune caratteristiche che ogni Distinct Body deve possedere:

- il Distinct Body deve essere funzionalmente separato dagli uffici che predispongono la misura oggetto di valutazione e deve esserne garantita l'indipendenza;
- l'attività di Distinct Body non può essere svolta da soggetti esterni all'amministrazione;
- il Distinct Body deve far capo al livello dirigenziale e i pareri dello stesso devono essere imputabili a detto livello.

È opportuno che le amministrazioni tengano conto dei punti di contatto per gli aiuti di Stato (già esistenti e istituiti) e che il Distinct Body si avvalga di funzionari con comprovata esperienza in materia di aiuti di Stato.

Il Presidente fa presente che nell'ambito del medesimo documento, il DPE ha chiesto a tutte le amministrazioni di procedere all'individuazione del Distinct Body e del relativo livello dirigenziale di riferimento, nonché alla definizione delle modalità interne di consultazione, e di darne comunicazione allo stesso DPE.

Il Presidente evidenzia pertanto che, al fine di dare attuazione agli impegni assunti dal CU, si è reso necessario ed urgente individuare l'organismo che svolga le funzioni di Distinct Body per il sistema Regione, definire la composizione ed il funzionamento del Distinct Body, e stabilire le procedure e le modalità organizzative per una efficace valutazione ex ante degli atti che possono configurare aiuti di Stato.

Il Presidente illustra sinteticamente il quadro organizzativo del sistema Regione con riferimento alla materia degli aiuti di Stato.



I compiti di coordinamento in materia di aiuti di Stato sono attribuiti al Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali, incardinato presso la Direzione generale della Presidenza, che è punto di contatto regionale per gli aiuti di Stato.

Nell'ambito di tale ruolo, il Servizio svolge le attività connesse alle seguenti competenze:

- funge da punto di contatto del sistema Regione per il Registro nazionale aiuti (RNA) e cura il coordinamento nel sistema Regione per il corretto adempimento degli obblighi di cui all'art. 52, legge n. 234/2012;
- cura per il sistema Regione l'accesso, il corretto utilizzo e il corretto adempimento delle procedure di pre-notifica, notifica e comunicazione in esenzione da notifica in materia di aiuti di Stato, incluso il sistema SANI2;
- coordina il monitoraggio e i relativi adempimenti in materia di aiuti di Stato, inclusa la gestione per il sistema Sardegna del sistema SARI;
- svolge funzioni di coordinamento, nell'ambito delle procedure di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con decisione di recupero della Commissione Europea;
- cura il monitoraggio sui casi pendenti di recupero di aiuti di Stato;
- cura l'informazione e l'aggiornamento del sistema Regione nella materia degli aiuti di Stato.

Il Presidente evidenzia come la comprovata esperienza del Servizio in materia di aiuti di Stato lo abbia reso un solido e costante riferimento per tutte le strutture del sistema Regione, che si avvalgono delle sue competenze e dei suoi contatti con gli organismi nazionali e regionali e con la Commissione europea, sia al fine di espletare in maniera rapida ed efficiente adempimenti di carattere ordinario, come le comunicazioni in esenzione di nuovi regimi di aiuto o la proroga di regimi esistenti, sia al fine di risolvere problematiche di ordine complesso, che richiedono valutazioni più approfondite, tra cui, per prassi consolidata, l'individuazione di eventuali profili di aiuti di Stato delle misure che coinvolgono risorse pubbliche.

Il Presidente riferisce che, al fine di individuare le soluzioni più adatte alle esigenze del sistema Regione per l'individuazione del Distinct Body, è stata avviata un'attività di studio, basata sulle indicazioni fornite dal DPE nel documento sopra illustrato e sull'esame di differenti modelli di governance adottati dalle altre Regioni italiane.

Da tale esame, è emerso che il Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali presenta le caratteristiche che lo rendono idoneo a svolgere la funzione di Distinct Body, in quanto: è una struttura interna al sistema Regione, che non predispone né concede misure di aiuto, e funzionalmente separata dalle strutture che predispongono e concedono le misure; è punto di contatto regionale per gli aiuti di Stato, con comprovata esperienza pluriennale nella materia; è una struttura di livello dirigenziale.



Il Presidente ritiene inoltre che l'allocazione del Distinct Body in detto Servizio comporterebbe il minimo onere per il sistema Regione, e consentirebbe al contempo la valorizzazione delle competenze già consolidate dal Servizio in materia di aiuti di Stato.

Alla luce di quanto premesso, il Presidente propone:

- di costituire il Distinct Body, in attuazione dell'articolo 3.1 del Common Understanding tra l'Italia e la Commissione europea del 3 giugno 2016 in materia di aiuti di Stato, presso il Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali, per le motivazioni illustrate in premessa;
- di individuare nella dott.ssa Giovanna Medde, direttore del Servizio Rapporti internazionali con l'Unione europea, nazionali e regionali, il responsabile del Distinct Body, al quale sono imputabili i pareri da esso rilasciati;
- di attribuire al Distinct Body le seguenti funzioni:
 1. valutazione ex ante, attraverso l'adozione di pareri facoltativi e non vincolanti, sull'esistenza di profili di aiuto di Stato nelle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica;
 2. supporto sulla compatibilità con il mercato interno di una misura che costituisce aiuto di Stato, attraverso l'adozione di pareri facoltativi e non vincolanti;
 3. verifica della completezza delle notifiche di misure che costituiscono aiuti di Stato sul sistema SANI2;
- di dare atto che al Distinct Body, per l'esercizio delle sue funzioni, dovranno essere destinate adeguate risorse professionali, anche attraverso procedure di reclutamento;
- di dare mandato al Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali di predisporre una proposta di regolamentazione finalizzata a definire le modalità interne di consultazione del Distinct Body e le procedure per la richiesta e l'emissione dei pareri;
- di dare mandato al Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali di comunicare al Dipartimento politiche europee la costituzione del Distinct Body e la sua composizione.

La Giunta regionale, vista la proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

- di costituire il Distinct Body, in attuazione dell'articolo 3.1 del Common Understanding tra l'Italia e la Commissione europea del 3 giugno 2016 in materia di aiuti di Stato, presso il



Servizio per i Rapporti con l'Unione europea, nazionali e regionali, per le motivazioni illustrate in premessa;

- di individuare nella dott.ssa Giovanna Medde, direttore del Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali, il responsabile del Distinct Body, al quale sono imputabili i pareri da esso rilasciati;
- di attribuire al Distinct Body le seguenti funzioni:
 1. valutazione ex ante, attraverso l'adozione di pareri facoltativi e non vincolanti, sull'esistenza di profili di aiuto di Stato nelle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica;
 2. supporto sulla compatibilità con il mercato interno di una misura che costituisce aiuto di Stato, attraverso l'adozione di pareri facoltativi e non vincolanti;
 3. verifica della completezza delle notifiche di misure che costituiscono aiuti di Stato sul sistema SANI2;
- di dare atto che al Distinct Body, per l'esercizio delle sue funzioni, dovranno essere destinate adeguate risorse professionali, anche attraverso procedure di reclutamento;
- di dare mandato al Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali di predisporre una proposta di regolamentazione finalizzata a definire le modalità interne di consultazione del Distinct Body e le procedure per la richiesta e l'emissione dei pareri;
- di dare mandato al Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali di comunicare al Dipartimento politiche europee la costituzione del Distinct Body e la sua composizione.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Vicepresidente
Raffaele Paci